

Contratto collettivo di lavoro (CCL) del ramo della tecnica della costruzione: estensione del campo di validità all'installazione di impianti solari

Conseguenze per i membri di Swissolar

In occasione dell'Assemblea straordinaria di Swissolar del 24.10.2013 è stato deciso che le ditte che si occupano dell'esecuzione e installazione di impianti solari saranno sottoposte al Contratto collettivo di lavoro (CCL) del ramo della tecnica della costruzione. Ne sono esonerate le imprese che, nell'ambito di un accordo di delimitazione, sottostanno ad un altro CCL. Il CCL del ramo della tecnica della costruzione ha carattere di obbligatorietà generale. Dal 01.01.2019 è in vigore l'attuale CCL del ramo della tecnica della costruzione 2019-2022.

Basi generali:

- Un CCL al quale viene conferito il carattere obbligatorio vale **per tutti i datori di lavoro** dei rami professionali in questione e per i loro dipendenti, sia che siano affiliati ai partner contraenti (per i datori di lavoro: suissetec; per i dipendenti: sindacati Unia e Syna) sia che non lo siano (Art. 3.2 segg. CCL)
- Il CCL si applica solamente ai dipendenti, ossia essenzialmente al personale che si occupa del montaggio e installazione. Sono esclusi i quadri di grado superiore, a partire dai capi reparto e capi montaggio, ai quali sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali, il personale commerciale e gli apprendisti. Dal lato del datore di lavoro, in base alla Legge sul lavoro sono esclusi i titolari dell'azienda e i loro familiari.
- Il CCL vale in tutta la Svizzera ad eccezione dei Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese. Esso non si applica neppure nel Principato del Liechtenstein.
- Le regole stabilite nel CCL sono vincolanti. Esse non possono essere modificate o ignorate, neanche in caso di accordo esplicito da parte dei dipendenti.

Aspetti importanti da osservare:

- La durata di lavoro è di 40 ore settimanali (Art. 25 CCL). Le ore di lavoro che superano questo limite sono considerate ore supplementari. Al termine di un periodo di conteggio annuale liberamente definibile, le ore supplementari rimanenti devono es-

sere compensate con tempo libero o in denaro (con supplemento salariale del 25%). Nel nuovo periodo di conteggio si potranno trasferire al massimo 120 ore in più o in meno Calcolate sulla base della durata annuale del lavoro secondo l'Art. 25.2 CCL.

- I salari minimi (Allegato 8) sono vincolanti. Soltanto in casi eccezionali e temporanei, dietro approvazione della CPN (Commissione paritetica nazionale) è possibile applicare delle deroghe.
- La cauzione (Art. 20.8 CCL) viene regolata attraverso l'associazione (Swissolar) e non è direttamente a carico dell'affiliato.
- I contributi delle spese di applicazione e i contributi per il perfezionamento (Art. 20 segg. CCL) vanno dedotti mensilmente dal salario dei dipendenti sottoposti al CCL. I costi si suddividono in Fr. 20.- di spese di applicazione e Fr. 5.- di contributi per il perfezionamento (in totale Fr. 25.- per dipendente). I dipendenti affiliati ad un sindacato hanno diritto alla fine dell'anno al rimborso di questi contributi, dietro presentazione della ricevuta del loro sindacato.
- Se affiliati a Swissolar, i datori di lavoro non sono tenuti a versare alcun contributo, in quanto esso è considerato incluso nella tassa annua di adesione a Swissolar.
- I salari ed i rispettivi aumenti stabiliti annualmente dalle parti contraenti sono vincolanti.
- I dipendenti possono approfittare delle condizioni di favore per le offerte di formazione continua della CPN, costantemente adeguate alle necessità.
- Per i membri di Swissolar che, a seguito della loro affiliazione a suissetec, sottostanno già al CCL non c'è alcun cambiamento.
- Per i membri di Swissolar che sottostanno già ad un altro CCL, la decisione dell'assemblea di Swissolar e la dichiarazione di obbligatorietà generale non dovrebbero normalmente comportare alcun cambiamento. La regolamentazione già in vigore rimane in vigore nell'ambito del relativo accordo di delimitazione di validità.

Procedura in caso di non rispetto delle disposizioni del CCL da parte di ditte concorrenti

Viene informata la CPN, che adotterà i provvedimenti necessari (verifica dei libri contabili sui salari oppure verifica in cantiere).

Regolamento del CCL in caso di affiliazione ad altre Associazioni professionali

- I membri di Swissolar che sono contemporaneamente affiliati a Involucro edilizio Svizzera possono rimanere con il CCL di Involucro edilizio Svizzera, a condizione

che la tubatura/allacciamento di impianti solari costituisca una parte secondaria dei lavori.

- I membri di Swissolar che sono contemporaneamente affiliati a EIT.swiss possono rimanere con il CCL di EIT.swiss, a condizione che il montaggio e la manutenzione di pannelli solari non rappresenti una parte dominante del lavoro.
- Per i membri di Swissolar che sono contemporaneamente affiliati ad altre Associazioni professionali con un CCL (p. es. Holzbau Schweiz), deve venir chiarito nell'ambito di un accordo di delimitazione a quale CCL sottostà il personale.
- Per i membri di Swissolar che sono contemporaneamente affiliati a suissetec non vi è nessun problema di delimitazione.
- I membri di Swissolar che non appartengono a nessuna Associazione con CCL, devono affiliarsi al CCL nel ramo della tecnica della costruzione.